

Parere n.105 del 19/06/2013

PREC 66/13/S

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Exprivia s.p.a. - " *Noleggio quinquennale di un servizio integrato RIS-PACS per tutto il territorio di competenza dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza* " - importo a base di gara euro 10.000.000,00 - S.A.: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

iscrizione alla C.C.I.A.A. - oggetto sociale coerente con il contenuto dell'appalto - illegittimità dell'esclusione.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

Con bando pubblicato il 5 settembre 2012, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha indetto una procedura aperta per l'affidamento quinquennale del noleggio di un servizio integrato RIS-PACS di teleradiologia, di importo complessivo a base d'asta pari ad euro 10.000.000,00 da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Entro il termine di scadenza del 16 novembre 2012, sono pervenute cinque offerte.

Nella seduta del 15 gennaio 2013, la commissione ha ammesso con riserva il raggruppamento temporaneo composto da Exprivia s.p.a. (mandataria), Fastweb s.p.a. e coop. Insoft 2000 (mandanti), rilevando che nella certificazione camerale della mandataria, allegata all'offerta, non sarebbe indicata con chiarezza l'attività di produzione e commercializzazione di attrezzature elettromedicali. Nella successiva seduta del 7 febbraio 2013, la commissione ha sciolto la riserva ed ha deliberato l'esclusione dell'a.t.i. sopra indicata, per violazione di quanto prescritto dal paragrafo 4) del disciplinare di gara, in quanto " ... *il certificato ...non appare coerente e comprensivo di tutte le tipologie qualitative del servizio oggetto dell'appalto* ".

Con l'istanza pervenuta all'Autorità in data 12 marzo 2013, la capogruppo Exprivia s.p.a. contesta la legittimità del provvedimento di esclusione. A suo dire, il certificato del registro delle imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Bari riporterebbe una descrizione delle attività imprenditoriali esercitate e dell'oggetto sociale del tutto coerente con il requisito di ammissione richiesto dalla *lex specialis* di gara e con l'oggetto dell'appalto, consistente nel servizio integrato di noleggio dei sistemi complessi RIS-PACS, comprensivo della fornitura delle apparecchiature elettromedicali che lo compongono, dei lavori di installazione e dei servizi di formazione, assistenza tecnica e manutenzione.

La comunicazione di avvio dell'istruttoria procedimentale è stata trasmessa in data 2 aprile 2013 alla stazione appaltante, che ha inviato le proprie controdeduzioni scritte.

Ritenuto in diritto

Il quesito all'esame dell'Autorità attiene all'esclusione dell'a.t.i. Exprivia s.p.a. , nell'ambito della gara indetta dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per l'appalto quinquennale di fornitura in noleggio e gestione operativa di un servizio integrato RIS-PACS per la teleradiologia.

L'esclusione è illegittima.

Per quanto qui rileva, il paragrafo 4) del disciplinare di gara richiedeva la presentazione, a pena d'esclusione, di un " *certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o dichiarazione sostitutiva che attesti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. ... nel settore oggetto dell'appalto, completo di nulla osta antimafia e con attività coerente con l'oggetto dell'appalto* ".

Nel certificato camerale prodotto dalla mandataria Exprivia s.p.a., l'oggetto sociale è così sinteticamente descritto: " *La società ha lo scopo di fornire prodotti e servizi nel settore dell'informatica e nel campo dell'elaborazione dati, nonché programmi, studi e progetti nel campo suddetto, anche quale agente e/o rappresentante per conto terzi. La società potrà produrre e commercializzare hardware* ".

La stessa società ha altresì prodotto la certificazione di qualità UNI CEI EN ISO 13485:2012 rilasciata il 29 aprile 2010 da Det Norske Veritas per il seguente campo applicativo: " *Progettazione, sviluppo, commercializzazione e assistenza di prodotti software e sistemi informativi per la gestione e l'archiviazione di immagini, tracciati e dati clinici (Settore EA 33 - 19)* ", in conformità alle procedure regolate dalla Direttiva 93/42/CE.

Con tali presupposti, può senz'altro affermarsi che la società istante ha soddisfatto il requisito soggettivo previsto dal paragrafo 4) del disciplinare di gara.

L'appalto, infatti, ha per oggetto la fornitura di un insieme eterogeneo di sistemi e servizi cumulativamente qualificati come servizio integrato RIS-PACS, che andranno ad interagire con i sistemi attualmente in uso presso le unità di radiologia e con l'intero sistema informativo aziendale. La prestazione richiesta in concreto all'appaltatore non può circoscriversi alla semplice vendita di attrezzature elettromedicali, attività rispetto alla quale la commissione di gara ha preteso di rilevare una mancata corrispondenza con l'oggetto sociale della mandataria Exprivia s.p.a.; quest'ultima, invero, ha dimostrato (sia con il certificato camerale che con l'attestazione ISO 13485:2012) di essere qualificata per l'esecuzione del servizio di noleggio complessivamente considerato, secondo le specificazioni rinvenibili nel capitolato tecnico approvato dalla stazione appaltante ed allegato al bando di gara.

L'appalto ricomprende, in sintesi: la fornitura di un sistema PACS per la gestione, l'archiviazione e la trasmissione digitale delle immagini diagnostiche; la fornitura di un sistema informativo di radiologia RIS per la gestione dei dati clinici, finalizzato a supportare i processi di accettazione, prenotazione, esecuzione e refertazione; la predisposizione di una rete per la gestione dei flussi informativi tra i presidi sanitari e l'integrazione del sistema RIS-PACS con la rete telematica aziendale; la fornitura di sistemi per la digitalizzazione delle immagini e per la stampa su pellicola; la fornitura di postazioni di visualizzazione per i reparti ospedalieri; la prestazione dei servizi di formazione, manutenzione ed aggiornamento del *software*; l'esecuzione dei lavori edili ed impiantistici necessari per la messa in funzione del sistema; la fornitura di sistemi *Long Length Imaging* e di sistemi informatici ausiliari. La richiamata clausola del disciplinare di gara deve intendersi come volta ad accertare, anche attraverso la certificazione camerale, il concreto ed effettivo svolgimento da parte delle imprese concorrenti di determinate attività, adeguate e direttamente riferibili al composito servizio da appaltare (" *attività coerente con l'oggetto dell'appalto* ", secondo il tenore testuale della clausola). In via di principio, l'Autorità ha già avuto modo di affermare che è da considerarsi legittima la richiesta, ai fini dell'ammissione alla gara, di un'iscrizione alla C.C.I.A.A. comprensiva di tutte le differenti tipologie qualitative del servizio oggetto di affidamento (cfr. A.V.C.P., parere 12 febbraio 2009 n. 17; Id., parere 22 luglio 2010 n. 136).

La prescrizione del bando di gara con la quale si richiede ai concorrenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per una definita attività da appaltare non può che essere finalizzata a selezionare imprese che abbiano una specifica ed effettiva esperienza nel settore interessato.

Nella fattispecie, risulta documentata la coerenza tra l'oggetto sociale della mandataria Exprivia s.p.a. e l'oggetto dell'appalto complessivamente considerato.

In conclusione, sulla base della documentazione pervenuta all'Autorità, deve ritenersi che la mandataria Exprivia s.p.a. possiede un'iscrizione camerale conforme a quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara e che pertanto l'Azienda Sanitaria Locale di Cosenza non poteva disporre l'esclusione del raggruppamento in ragione del suddetto certificato.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione:

che l'a.t.i. Exprivia s.p.a./Fastweb s.p.a./ coop. Insoft 2000 è stata illegittimamente esclusa dalla gara in epigrafe, a causa dell'asserita non corrispondenza tra le risultanze della iscrizione camerale della mandataria e l'oggetto dell'appalto.

I Consiglieri Relatori : Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente : Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 luglio 2013

Il Segretario Maria Esposito